



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

novembre 2016

Oggetto: Consiglio di Disciplina – interpretazione degli articoli 22 e 6 del regolamento interno sul funzionamento dei consigli di disciplina – modalità di notifica provvedimento.

Rispondiamo in merito all'interpretazione degli articoli 6 e 22 del regolamento interno sul funzionamento dei Consigli di Disciplina, oltre ad altri aspetti legati alla notificazione dei provvedimenti e sulla pec.

Innanzitutto chiariamo che le risposte richieste sono contenute nell'ordinamento.

a) In merito alla comunicazione dell'incolpato della contestazione degli addebiti e dell'invito a comparire, non possono apprestarsi strumenti che eludano il principio del contraddittorio. Sicché, l'Amministrazione procedente deve fornire la prova di aver provveduto a notificare le convocazioni e l'esito con modalità rituali, che garantiscano la legale scienza degli atti, ancorché si tratti di un procedimento amministrativo. In tal senso, qualora ci siano problemi di reperibilità dell'iscritto, si applicano le regole previste dal codice di procedura civile per la notifica agli irreperibili, di cui agli artt 140 e ss. c.p.c. Peraltro, il procedimento di accertamento della morosità culmina con un provvedimento finale che è la sospensione a tempo indeterminato. Tale provvedimento amministrativo è una "sospensione" e, come tale, a norma dell'art. 11 comma 3 R.D. n. 275/29 *"sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario"*.

b) Quindi, non ci sono margini di intervento da parte nostra in materia di diritti sostanziali e principi generali dell'ordinamento di matrice costituzionale, quali imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, trasparenza e diritto di difesa.

c) Per quanto riguarda la PEC, l'obbligo e le responsabilità connesse alla mancata attivazione della PEC sono esclusivamente a carico del libero professionista, iscritto al proprio ordine o collegio professionale, contro il quale sarà istruito il procedimento disciplinare per l'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC al rispettivo ordine.

Ciò vale in maniera maggiore, se si consideri che il Collegio o Ordine Professionale non può assolutamente imporre la casella PEC al proprio iscritto.

Il Collegio o Ordine Professionale può assegnare autonomamente una casella PEC al proprio iscritto e pubblicarla all'interno dell'elenco telematico delle PEC, ma non può assolutamente pubblicare questo indirizzo nell'Elenco telematico suddetto, se non vi è una comunicazione da parte dell'interessato. Se il professionista comunica un'altra casella PEC o non esegue alcuna comunicazione in merito, la PEC assegnata dall'Ordine non ha alcuna validità legale.

Infine, l'aggiornamento dell'Albo unico, di cui all'art. 3 DPR 137/12, è continuo, in quanto registra ogni comunicazione sugli iscritti, provenienti dagli stessi Collegi territoriali. Sono solo gli organismi territoriali che possono, anzi, devono, predisporre meccanismi di verifica anagrafica sui propri iscritti, come stabilito dall'art. 7 D.lgs. Lgt n. 382/44 circa la tenuta dell'albo.

d) L'articolo 6 comma 3 dispone che "l'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina è stabilita in ordine alfabetico.....". "Per motivi di opportunità operativa - si legge nella nota del

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

novembre 2016

Presidente del Consiglio di Disciplina - sarebbe bene che i Collegi di Disciplina siano formati da membri di Collegi dell'Ordine Territoriali di iscrizione vicini e non in ordine alfabetico”.

Il principio della indiscutibilità dei criteri oggettivi di scelta dei consiglieri che costituiscono i collegi è assicurato dalla scelta “alfabetica”. Le ragioni di opportunità, cui si fa cenno, probabilmente discendono dalla sostenibilità economica dei trasferimenti dei consiglieri da territori finitimi la sede regionale del Consiglio di Disciplina.

La deroga alla disposizione contenuta all’art. 5 comma 3 può essere considerata in sede di revisione del regolamento, allorquando si disciplina la facoltà di designare una sede unica regionale dei consigli di disciplina territoriali.

La deroga al criterio alfabetico di assegnazione dei consiglieri ai collegi, in tal modo, potrà essere rimesso rimettendo al parere del Ministero della Giustizia, cui spetta il potere di vigilanza dei regolamenti sul funzionamento dei Consigli di Disciplina.

Andare Oltre